



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Giuridico, Istituzionale
Area Coordinamento Lavori Commissioni
Il Dirigente

Presidente
IV Commissione
consiliare permanente

e p.c.

Direttore Servizio
Giuridico Istituzionale

Segreteria
Giunta Regionale

LORI SEDI

Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata

OGGETTO: SCHEMA DI DELIBERAZIONE N. 229 – REGLAZIO R.U. 0530408 (Proposta n. 17795 del 11.10.2017) – decisione n. 41/2017 assegnato alla IV Commissione.

rif. prot. 659/2017

Si trasmette, ai sensi dell'art. 4 comma 2, della L.R. del 27 aprile 1993 n. 21, lo schema di deliberazione concernente: **adozione regolamento regionale avente ad oggetto "Modifica del regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della l.r. 14 agosto 2017, n. 9, per l'acquisizione del parere di competenza.**

su indicazione del Presidente

Il Dirigente
Avv. **Fabrizio Lungarini**

cod class. 2.10

ACSR



**REGIONE
LAZIO**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

REGIONE.LAZIO - Regione Lazio
REGLAZIO - Regione Lazio
REGISTRO UFFICIALE
0530408 - 20/10/2017 - USCITA
Allegati : 0



Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

Al Segretario Generale del Consiglio Regionale
del Lazio

Alla Segreteria del Direttore del Servizio
Giuridico, Istituzionale del Consiglio Regionale
del Lazio

e, p.c.: Al Direttore della Direzione Regionale
Programmazione Economica Bilancio Demanio
e Patrimonio

Loro Sedi

Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata e firma digitale.

OGGETTO: Richiesta parere su schema di deliberazione della Giunta Regionale, decisione n. 41 del 17.10.2017 concernente: adozione regolamento regionale avente ad oggetto "Modifica del regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della l.r. 14 agosto 2017, n. 9".

Ns. Prot. n. 659/2017.

In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 17 ottobre 2017, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il parere della competente Commissione Consiliare, di cui all'art. 33, 1° comma dello Statuto.

Si resta in attesa di ricevere il suddetto parere per l'ulteriore corso del provvedimento con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo ufficio.

(Vincenzo GAGLIANI CAPUTO)

REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N.

PROPOSTA N.

17795

DEL

DEL 11/10/2017




CRL.REGISTRO UFFICIALE.0023684.I.20-10-2017.H.11:55

STRUTTURA	<i>Direzione Regionale:</i> PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO						
PROPONENTE	<i>Area:</i> POL. DI VALORIZZ. DEI BENI DEMANIALI E PATRIM.LI						
Prot. n. _____ del _____							
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:							
adozione regolamento regionale avente ad oggetto "Modifica del regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della l.r. 14 agosto 2017, n. 9".							
 ESTENSORE				 IL DIRIGENTE RESPONSABILE			
 L'ASSESSORE							
ASSESSORATO	POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO						
PROPONENTE							
DI CONCERTO							
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input checked="" type="checkbox"/>							
COMMISSIONE CONSILIARE:		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/>					
Data dell' esame:		IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio Il Direttore Dr. Marco Marafini					
con osservazioni <input type="checkbox"/>		senza osservazioni <input type="checkbox"/>					
NON COMPARE PER IL CARICO DEL BILANCIO REGIONALE							
SEGRETERIA DELLA GIUNTA DEC. 42		Data di ricezione 11/10/2017 n° 659					
ISTRUTTORIA: 17 OTT. 2017							
La Giunta, nella seduta del _____							
ha di pieno e unanime consenso approvato							
il presente atto, con la delega del potere dell' _____							
competente Commissione consiliare _____							
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		 IL PRESIDENTE					

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE



OGGETTO: adozione regolamento regionale avente ad oggetto "Modifica del regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della l.r. 14 agosto 2017, n. 5".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Politiche del bilancio, Patrimonio e demanio;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm. ii., recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm. ii., recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";
- la legge regionale 11 agosto 2009, n. 22, recante "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio" che, ai commi dal 31 al 35, stabilisce l'obbligo per l'Amministrazione regionale a predisporre un "Piano" delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari da allegare al bilancio annuale di previsione nel rispetto dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;
- la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016 - 2018", che ha approvato, all'art. 1, comma 27, lett. a), l'elenco dei suddetti beni immobili soggetti a valorizzazione/alienazione, ai sensi dei citati commi da 31 a 35 della l.r. n. 22/2009 e del citato art. 58, comma 1, del d.l. n. 112/2008;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2016, n. 854, con la quale è stato approvato l'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili regionali - "Libro n. 11";

VISTI in particolare:

- gli articoli della Sezione I "Tipologia e classificazione dei beni del demanio e del patrimonio" - Capo II "Gestione del patrimonio regionale" del citato r.r. n. 1/2002;
- l'art. 19, rubricato "Norme in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale", della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006", così come modificato ed integrato dal comma 102, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013" il quale dispone:
 - o al comma 1 che: *"Al fine di promuovere la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, gli immobili della Regione provenienti dagli enti ed associazioni disciolti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382) nonché quelli comunque acquisiti al suddetto patrimonio, ivi compresi quelli trasferiti per effetto dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio), fatta eccezione per i fondi rustici", sono esclusi dalla disciplina in materia di edilizia residenziale pubblica di cui all' l.r. 12/1999."*
 - o al comma 2 che *"La Giunta regionale, con regolamento di attuazione e integrazione adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, disciplina i criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui al comma 1. Nell'ambito della suddetta gestione e valorizzazione, l'eventuale alienazione dei beni*



immobili avviene sulla base del relativo valore di mercato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, e dall'articolo 9 della legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 (Utilizzazione dei beni patrimoniali della ex Opera nazionale per i combattenti - ONC - trasferiti alla Regione Lazio) e dalla legge regionale 4 dicembre 1989 n. 70, concernente complessi immobiliari trasferiti dalla Regione ai sensi del d.p.r. 616/1977 e del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente la cessazione di finanziamenti a favore degli enti di cui alla tabella B del d.p.r. 616/1977 e norme di salvaguardia del patrimonio di vari enti, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641 e successive modifiche..”

- o *al comma 2 bis che “I beni di cui al comma 1 sono inseriti nel piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari previsto dall'articolo 1, comma 31 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio).”.*

CONSIDERATO che, in attuazione del succitato art. 19, l.r. n. 4/2006, la Giunta regionale ha adottato il Regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 concernente i criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale;

RILEVATO che l'art. 2 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, avente ad oggetto “Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie”, ha introdotto nuove disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio regionale, in particolare stabilendo:

- *al comma 1 che: “Al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni abitative, sociali ed economiche delle aree urbane e di salvaguardare l'interesse economico della Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 8, della l.r. 12/2016, relativo al patrimonio immobiliare della ex Opera nazionale combattenti (ONC), è riconosciuto il diritto di opzione all'acquisto degli immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo alla valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, con l'esclusione di quelli ricadenti nell'ambito della disciplina dell'edilizia residenziale pubblica, a coloro che abitano o esercitano la propria attività in tali immobili, sulla base di contratto di locazione scaduto o di provvedimento adottato da enti o aziende pubbliche, e abbiano ivi stabilito la propria residenza ovvero, in caso di immobili non residenziali, la sede della propria attività, da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai soggetti di cui al primo periodo si applicano altresì gli altri istituti previsti dal regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013” recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale).”*
- *al comma 2 che: “La facoltà di cui al comma 1 non è riconosciuta a coloro che occupano gli immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione senza alcuno dei titoli di cui al medesimo comma.”*
- *al comma che: “Qualora appartenga al patrimonio disponibile della Regione almeno il dieci per cento degli immobili situati all'interno di un comune o di una frazione di comune, il diritto di opzione di cui al comma 1 è riconosciuto anche a coloro che abbiano stabilito nell'immobile la residenza o la sede della propria attività da meno di dieci anni.”*
- *al comma 4 che: “La Giunta regionale adegua, sentita la commissione consiliare competente, il regolamento regionale 5/2012 alle disposizioni di cui al comma 1. Il regolamento prevede e*



disciplina, tra l'altro, l'elencazione di tutte le fattispecie di immobili e terreni oggetto del diritto di opzione, le modalità di esercizio del diritto di opzione da parte degli occupanti, la previsione, a favore degli occupanti impossibilitati a corrispondere in un'unica soluzione il prezzo corrispondente al valore del bene, della possibilità di fare ricorso a forme di mutuo e/o finanziamento ovvero ad altre forme di dilazione del pagamento e la previsione dell'alienazione, attraverso apposito bando ad evidenza pubblica, degli immobili per i quali non sono stati esercitati gli istituti previsti dal predetto regolamento. Il valore della compravendita è determinato con riferimento ai valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) pubblicati semestralmente dall'Agenzia delle entrate, dedotti del coefficiente di vetustà di cui all'articolo 20 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), rivalutato degli interessi legali dovuti per i dieci anni precedenti all'esercizio del diritto di opzione. Restano in ogni caso acquisite al bilancio regionale le somme corrisposte a qualsiasi titolo da chi esercita l'opzione. Sui siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale è inserito l'elenco di partiti politici, organizzazioni sindacali o altri enti associativi a cui è riconosciuto il diritto di opzione di cui al comma 1."

VISTA a tal fine la proposta di regolamento recante "Modifica del regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5, recante <<Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale>>.", elaborata dalla competente Direzione regionale "Programmazione economica, Bilancio, Demanio e patrimonio", la quale è allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che, con nota prot. 500697 del 05 ottobre 2017, l'Ufficio Legislativo, così come previsto all'articolo 65, comma 5 bis, del citato r.r. n. 1/2002, ha comunicato l'avvenuto coordinamento formale e sostanziale del testo della suddetta proposta di regolamento e contestualmente restituito il suddetto testo per il seguito di competenza;

RITENUTO di dovere dare attuazione a quanto stabilito dal citato art. 2, comma 4, della l.r. n. 9/2017, approvando la suddetta proposta di modifica del r.r. n. 5/2012;

SENTITA la Commissione consiliare competente che si è espressa in data

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, parte sostanziale ed integrante del presente deliberato:

1. di adottare, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della l.r. 14 agosto 2017, n. 9, il regolamento regionale avente ad oggetto "Modifica del regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5, recante <<Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale>>.", il quale, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.

La presente Deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e nelle apposite sezioni del sito web istituzionale www.regione.lazio.it.

Modifiche al regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5, (Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale).





Art. 1
(Modifiche ed integrazioni al r.r. 5/2012)

1. Al r.r. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:


a) all'alinea del comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole "beni immobili" sono inserite le seguenti: " , di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, recante norme in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, ";

b) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

(Diritto di opzione per l'acquisto di beni immobili ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, concernente interventi per la valorizzazione del patrimonio regionale)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 9/2017, è riconosciuto il diritto di opzione all'acquisto degli immobili individuati ai sensi dei commi 2 e 3, secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Il presente articolo si applica ai beni inseriti nell'inventario redatto ai sensi dell'articolo 544 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, per i quali sia accertata la cessazione della destinazione all'uso pubblico e la conseguente disponibilità per la vendita, ai sensi dell'articolo 521 del r.r. 1/2002, limitatamente alle fattispecie di cui all'allegato A.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i beni immobili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nonché quelli ricadenti nell'ambito della disciplina dell'edilizia residenziale pubblica e quelli di cui all'articolo 19, comma 8, della l.r. 12/2016, relativo al patrimonio immobiliare della ex Opera nazionale combattenti (ONC).
4. La Direzione competente individua i comuni e le frazioni di comuni di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 9/2017.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della l.r. 9/2017, ai soggetti di cui al comma 1, sono altresì riconosciuti i diritti di prelazione, di rinnovo del contratto di locazione e di opzione per l'acquisto del diritto di abitazione vitalizio previsti dal presente regolamento.
6. Il diritto di opzione può essere esercitato:
 - a) sulla base di una proposta di acquisto da parte dei soggetti di cui al comma 1 inviata alla Direzione competente;
 - b) mediante accettazione dell'offerta di vendita formulata dalla Direzione competente.
7. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 6, la Direzione competente, entro i successivi quarantacinque giorni, invia all'istante l'offerta di vendita con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione.
8. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, i soggetti di cui al comma 1 presentano, entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di vendita, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, atta a comprovare la sussistenza in capo ai sottoscrittori dei requisiti



concernenti la residenza o la sede della propria attività e il titolo sulla base del quale abitano o esercitano la propria attività nell'immobile.

9. Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, la Direzione competente procede alla verifica delle dichiarazioni di cui al comma 8 secondo le modalità previste dall'articolo 43 del citato decreto.
10. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano a rinunciare alle somme eventualmente versate a titolo di indennità di occupazione o per altro fine e si obbligano altresì ad effettuare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti di natura edilizia, urbanistica e catastale propedeutici alla stipula dell'atto notarile di compravendita, secondo le comuni regole tecniche e le istruzioni impartite dalla Direzione competente.
11. Ai fini della definizione dell'offerta di vendita di cui ai commi 6 e 7, il valore della compravendita è determinato dalla Direzione competente, previa apposita perizia, calcolando il prodotto tra il valore delle compravendite per unità di superficie, desunto dalla banca dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (OMI), nell'ultimo semestre disponibile nella zona omogenea di riferimento, e la superficie commerciale, omogeneizzata secondo i criteri di cui all'allegato C del D.P.R. n. 138/1998, dedotto del coefficiente di vetustà, determinato ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 392/1978 e rivalutato degli interessi legali dovuti per i dieci anni precedenti all'esercizio del diritto di opzione.
12. Il diritto di opzione di cui al presente articolo è esercitabile anche attraverso la stipula di contratti che prevedono l'iniziale consegna del bene, comprensivo dei relativi oneri fiscali e di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed il successivo trasferimento di proprietà ad avvenuto pagamento del prezzo di cessione in forma rateale, secondo un piano di ammortamento a rate costanti semestrali, determinato applicando un tasso di interesse annuo pari al tasso EURIRS (Euro interest rate swap) maggiorato di 50 punti base, come rilevato sui mercati finanziari il giorno precedente la stipula del contratto e corrispondente alla durata del piano di ammortamento. La durata del piano di ammortamento non può in ogni caso essere superiore a venti anni. I contratti sono soggetti a clausola di risoluzione espressa in caso di mancato pagamento di una o più rate di importo complessivamente maggiore ad un ottavo del prezzo di cessione con l'incameramento, a titolo di risarcimento del danno, delle somme già versate al bilancio regionale.".

Art. 2

(Modifiche agli allegati A e A-bis del r.r. 5/2012)

1. Gli allegati A e A-bis del r.r. 5/2012 sono sostituiti dal seguente:
 “ALLEGATO A - FATTISPECIE DEI BENI IMMOBILI (art. 9 bis)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 bis, il presente allegato individua, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le fattispecie di beni immobili, classificandole per provenienza e categoria catastale.

1. ELENCAZIONE PER PROVENIENZE

Enti disciolti	Leggi e decreti di trasferimento di funzioni e patrimonio nazionale	Provvedimenti e leggi regionali
Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali (A.A.I.)	D.P.R. 24.07.1977, n. 616	
	D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni dalla L. 21.10.1978, n. 641	
	D.P.R. 31.03.1979	
Associazione Nazionale tra Mutilati e Invalidi del Lavoro (A.N.M.I.L.)	D.P.R. 24.07.1977, n. 616	
	D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.10.1978, n. 641	
Centro Interaziendale Addestramento Prof.le Industria (C.I.A.P.I.)	L. 16.05.1970, n. 281	
	D.P.R. 15.01.1972, n. 10	
Cassa per il Mezzogiorno (CAS.MEZ.)	D.P.R. 6 agosto 1984	
Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.)	D.P.R. 24.07.1977, n. 616	
	L. 21.10.1978, n. 641	
	D.P.R. 31.03.1979	
Ente Nazionale Addestramento Lavoratori del Commercio (E.N.A.L.C.)	L. 16.05.1970, n. 281	
	D.P.R. 15.01.1972, n. 10	
Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani (E.N.A.O.L.I.)	D.P.R. 24.07.1977, n. 616	L.R. 20.12.1989, n. 70
	L. 21.10.1978, n. 641	
	D.P.R. 18.04.1979	
Ente Nazionale Lavoratori Rimpatriati e Profughi (E.N.L.R.P.)	D.P.R. 24.07.1977, n. 616	L.R. 20.12.1989, n. 70
	L. 21.10.1978, n. 641	
	D.P.R. 18.04.1979	
Ministero del Lavoro F.A.P.L. (Fondo Addestramento Profes.le Lavoratori)	L. 21.12.1978, n. 845	
Gioventù Italiana (G.I.)	L. 18.11.1975, n. 764	
Opera Nazionale Invalidi di Guerra (O.N.I.G.)	D.P.R. 24.07.1977, n. 616	
	L. 21.10.1978, n. 641	
	D.P.R. 31.03.1979	
Opera Nazionale Pensionati d'Italia (O.N.P.I.)	D.P.R. 24.07.1977, n. 616	L.R. 20.12.1989, n. 70
	L. 21.10.1978 n. 641	
	D.P.R. 09.03.1979	
Funzioni trasferite	Leggi e decreti di trasferimento di funzioni e patrimonio nazionale	Provvedimenti e leggi regionali
Azienda di Stato per le Foreste Demaniali (A.S.F.D.)	D.P.R. 24.07.1977, n. 616	
	D.M. 10.10.1980	
Ministero Agricoltura e Foreste	L. 16.05.1970, n. 281	
	D.P.R. 15.1.1972, n. 11	
	D.M. 28.10.1974	
Ministero dei Lavori Pubblici (Genio Civile)	D.P.R. 15.01.1972, n. 8	
	D.P.R. 24.07.1977, n. 616	
	D.lgs. 19.11.1997, n. 422	

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0023684.I.20-10-2017.H.11:55



Demanio Ferroviario (Ferrovie locali in concessione)	D.P.C.M. del 16.11.2000	
Ex Aziende provinciali per il turismo, (A.P.T.) già Enti provinciali per il turismo	D.P.R. 24.07.1977, n. 616	L.R. 15.05.1997, n. 9
	L. 17.05.1983, n. 217	L.R. 13.08.2011, n. 12, art. 1, co.55
Azienda Nazionale Strade (ANAS)	D.lgs. 31.03.1998, n. 112	D.G.R. 10.04.2001, n. 543
	DPCM 21/02/2000	
	DPCM 21/09/2001.	
	Verbale di consegna in data 12/10/2001	
Ministero dell'Economia e delle Finanze	L. 15.03.1997, n. 59	
	D.lgs. 19.11.1997, n. 422	
	D.P.C.M. del 16.11.2000	
Patrimonio ex ASL	Leggi e decreti di trasferimento di funzioni e patrimonio nazionale	Provvedimenti e leggi regionali
Beni da reddito delle ASL trasferiti in proprietà dalla Regione	D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.08.2008, n. 133 (art. 58)	L.R. 11 Agosto 2008, n. 14, art. 1, co. 5 e 10

2. ELENCAZIONE PER CATEGORIE CATASTALI

Immobili a destinazione ordinaria
A/2 Abitazioni di tipo civile (case civili)
A/3 Abitazioni di tipo economico (case economiche)
A/4 Abitazioni di tipo popolare (case popolari)
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6 Abitazioni di tipo rurale
A/10 Uffici e studi privati
C/1 Negozi e botteghe
C/2 Magazzini e locali di deposito
C/3 Laboratori per arti e mestieri
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)
C/7 Tettoie chiuse od aperte
Immobili a destinazione speciale
D/1 Opifici (Capannoni industriali e costruzioni assimilabili per attività produttive)
D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale
D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale
Immobili a destinazione particolare
E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (distributori carburante)

”



Art. 3
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

